

# Gestione-Rifiuti.it



## Regione Abruzzo

### Legge Regionale n. 2 del 5 gennaio 1996

#### Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti

(B.U.R. Abruzzo n. 2 del 30-1-1996)

#### **Art.1**

##### **Estensione di norme ai consorzi comprensoriali**

Le disposizioni contenute nelle LL.RR. 18.11.1994, n. 86 e 27.4.1995, n. 71 sono estese ai consorzi comprensoriali costituiti in attuazione dell'art. 6, 2° comma, del DPR 10.9.1982, n. 915, che si trovano in situazioni di emergenza.

La Giunta regionale destina prioritariamente e fino al 50% delle risorse finanziarie di cui alla L.R. 71/95 a favore dei consorzi richiedenti.

Nel caso di concessione di contributi a favore di consorzi, non possono essere ammessi a finanziamento i Comuni facenti parte dello stesso consorzio.

Non possono, altresì, essere ammessi a finanziamento i Comuni che non hanno provveduto ad avviare la raccolta differenziata dei rifiuti.

#### **Art. 2**

##### **Termini per la presentazione delle domande**

Ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui alla L.R. 71/95 i consorzi ed i Comuni interessati dovranno far prevenire, a pena di esclusione, la richiesta al Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente della Regione entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le istanze già acquisite dalla Regione ai sensi della medesima legge e quelle pervenute, ai sensi della L.R. 86/94, oltre il 31 dicembre 1994.

#### **Art. 3**

##### **Temporaneo divieto di smaltimento di rifiuti provenienti da altre regioni**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede ad adeguare il contenuto del Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, approvato con L.R. 8.9.1988, n. 74, in adempimento agli obblighi



# Gestione-Rifiuti.it

comunitari e alla normativa statale di settore.

Sino alla data di esecutività del provvedimento di adeguamento al piano di cui al comma precedente, presso le discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani operanti nel territorio regionale è vietato lo smaltimento di RSU di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e di rifiuti derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane provenienti da altre Regioni; i contratti di data certa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino alla scadenza in essi indicata e non possono essere rinnovati.

Sino alla data di esecutività del provvedimento di adeguamento del Piano, la Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni di ampliamento o nuove autorizzazioni, relativi allo smaltimento in discarica di rifiuti di qualunque tipologia, esclusivamente nel caso in cui ne sia dimostrata la documentata necessità al fine dello smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale.

Le autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento dei rifiuti di qualunque tipologia rilasciate dalla Regione restano valide fino alla loro naturale scadenza ovvero possono essere rinnovate fino al completamento della loro capacità residua.

## Art. 4

### Provvedimenti straordinari

Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dal Piano regionale di organizzazione dei servizi di cui alla L.R. 74/88, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza comunque previsti dalla normativa statale e regionale. In tali casi può altresì individuare, relativamente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, impianti esistenti, o nuovi siti, in cui realizzare gli interventi per lo smaltimento, sentito il parere del Comitato degli Esperti, istituito in attuazione della deliberazione 27.7.1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10.9.1982, n° 915 e su conforme deliberazione della Giunta regionale.

La Giunta regionale approva, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al precedente comma, nuovi progetti o progetti di ampliamento, secondo le procedure di cui all'art. 3/bis del D.L. 361/87, convertito dalla legge 441/87 e ne affida la realizzazione ai consorzi comprensoriali competenti per territorio, utilizzando, a tal fine, le risorse finanziarie disponibili nell'ambito del programma triennale per la tutela dell'ambiente 1994/96 e del Programma Operativo Plurifondo (POP) Abruzzo 1994/96, destinati all'implementazione del sistema degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La Regione, con le procedure indicate nei commi precedenti, individua i siti e approva i progetti per la realizzazione dei centri di pretrattamento e di valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema di conferimento differenziato, inclusi tra gli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del POP 1994/96 e ne affida l'attuazione ai consorzi comprensoriali competenti per territorio.

Ai progetti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 della L.R. 22.11.1993, n. 65, così come modificato dagli artt. 1 e 2 della L.R. 7.4.1994, n. 17.

## Art. 5

### Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a L'Aquila, addì 5 Gennaio 1996

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)  
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

